

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

## ART. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita la *"Associazione Italiana Ufficiali di Complemento delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera"*, denominata brevemente *"AGUARCOST.UCPI"* e in lingua inglese *"Italian Association Port and Cost Guard Complement Officers"*.

2. L'Associazione ha sede centrale in Roma, Via Domanico Millelire n. 47.

## ART. 2

(Scopi - Attività)

1. L'Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

a) mantenere vivo fra i soci il sentimento di appartenenza al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ed alla Marina Militare;

b) diffondere la conoscenza delle iniziative ed attività istituzionali svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

c) prestare supporto culturale, tecnico e scientifico al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, *con studi e progetti*, coadiuvandolo nella ideazione, gestione e svolgimento delle iniziative e dei servizi da questo intrapresi e svolti, sia in mare che in terra;

d) affiancare, nei modi e nei tempi volta a volta concordati con i Comandi, in modo sinergico e collaborativo il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera *nella promozione della cultura del mare e della sicurezza della navigazione.*

2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'Associazione opera attraverso le seguenti attività:

a) *la promozione di raduni dei Corsi degli Ufficiali di complemento o in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, presso l'Accademia Navale o i Comandi del Corpo CP-GC;*

b) *la promozione di studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e l'aggiornamento professionale, nonché l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale di ufficiali, sottufficiali e nocchieri del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, e la formazione dei relativi docenti e tutor;*

c) *la promozione di iniziative di approfondimento giuridico, tecnico e di cultura professionale nelle materie di competenza del Corpo CP-GC, mediante incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;*

d) *l'organizzazione di appositi "stages" di formazione ed aggiornamento, nonché altre attività formative anche riconosciute in sede universitaria o riconosciute o accreditate dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati*

dell'U.E. o da organismi internazionali e sopranazionali;

e) la promozione e realizzazione di progetti integrati di solidarietà sociale;

f) la collaborazione con organismi analoghi italiani o di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Paesi esteri per lo studio, lo scambio di esperienze e per iniziative comuni nelle materie oggetto delle proprie finalità;

g) la redazione, presentazione e il supporto nella gestione di programmi finanziati da organismi comunitari, nelle materie di competenza e per gli scopi statutari anche in partenariato con altri Enti.

#### ART. 3

(Jack e distintivo sociale)

1. Il Jack sociale, quale risulta dal disegno all'allegato al presente statuto sotto la lettera "A", è l'insegna dell'Associazione, che la rappresenta e contraddistingue. Il suo uso è riservato all'Associazione.

2. Il distintivo sociale, quale risulta dal disegno presente verbale sotto la lettera "B", individua l'appartenenza all'Associazione ed il suo uso, riservato ai soci, è disciplinato dal Comitato Direttivo.

#### ART. 4

(Categorie di soci)

1. I soci dell'Associazione sono:

- a) onorari;
- b) effettivi;
- c) veterani;
- d) familiari;
- e) simpatizzanti.

2. Possono essere soci onorari, per delibera del Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo, coloro che abbiano procurato all'Associazione apprezzabili benefici o vantaggi, nonché coloro che ne condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie. Sono soci onorari di diritto il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera p.t., il Vice-Comandante Generale p.t. e gli ex Comandanti Generali e Vice-Comandanti Generali, e lo divengono i soci fondatori dell'Associazione, quali risultanti dall'atto costitutivo, dopo 5 anni continuativi da soci effettivi, ove non più effettivi.

3. Possono essere soci effettivi:

- Ufficiali (CP) di complemento, o della riserva di complemento, in congedo;
- Ufficiali (CP) a ferma prefissata, in congedo.
- Ufficiali (CP) dei Ruoli Normale (RN) o Speciale (RS), nonché del Corpo Specialisti (CS) NP, in congedo;
- Nocchieri di porto (NP) in congedo, che dimostrino il possesso di elevati requisiti professionali;

4. Possono essere soci veterani i Sottufficiali e Nocchieri di porto (NP), in congedo assoluto;

5. Possono essere soci familiari il coniuge e i discendenti di un socio onorario od effettivo o veterano, *associatisi durante la sua permanenza nell'Associazione.*

6. Possono essere soci simpatizzanti, *per delibera del Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo* coloro che pur non avendo mai fatto parte del Corpo, abbiano dichiarato e dimostrato elevati requisiti professionali e di condividere i valori, lo spirito e le finalità dell'associazione. Sono equiparati a soci effettivi.

#### ART. 5

(Qualifiche professionali dei soci effettivi e Dipartimenti - Sezioni CP)

1. I soci effettivi sono divisi in sette "Dipartimenti - Sezioni CP", cui gli associati appartengono secondo la qualifica o il titolo professionale :

Legale (per gli associati con qualifiche professionali in materie giuridicolegali);

Amministrativa (per gli associati con qualifiche professionali in materie economico - scientifiche, finanziarie, statistiche, o in ambito dirigenziale, sia pubblico che privato);

Tecnica (per gli associati con qualifiche professionali in materie tecnicoscientifiche, fisico-matematiche, ingegneristico - architettoniche, matematico - informatiche);

Naviglio (per gli associati con qualifiche professionali in ambito nautico, armatoriale marittimo, delle spedizioni, dell'organizzazione anche di bordo);

Diporto (per gli associati con qualifiche professionali in ambito diportistico, velico, turistico e ricreativo);

Pesca (per gli associati con qualifiche professionali in materie di pesca, acquacoltura, *impiego -alimentare e non - delle risorse ittiche e dei fondali marini*);

Ambiente (per gli associati con qualifiche professionali in materie scientifiche e biologiche e delle scienze biologiche e naturali, della difesa dell'ambiente anche marino, geologiche, archeologiche, subacquee).

#### ART 6

(Domanda di Ammissione)

1. Chi vuole far parte della Associazione deve presentare una domanda di ammissione

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al *Comitato Direttivo, esclusivamente via e-mail o PEC all'apposito suo indirizzo, o anche su carta se tramite le Delegazioni locali, che provvedono all'invio telematico al Comitato Direttivo.*

3. La domanda di ammissione, oltre ad indicare le generalità complete del richiedente, dovrà indicare *il n./anno/tipo (AUC/L, AUC/D, AU-FP R.n., AU-FP R.s.) di corso di formazione di appartenenza, e la qualifica/grado dal richiedente ricoperta nell'ambito del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.*

4. Nella domanda di ammissione a socio effettivo dovrà altresì essere specificato a quale "Dipartimento -Sezione CP" si ritiene di appartenere e quali sono le competenze che giustificano tale appartenenza, allegando un proprio *Curriculum vitae*, in formato europeo ed aggiornato.

5. In tutte le domande di ammissione deve essere indicato a quale *Delegazione*, o eventuale *Sotto-delegazione esistente*, si intende aderire.

6. Sull'accoglimento della domanda decide il *Comitato Direttivo*, su proposta del *Segretario che effettua l'esame preventivo delle domande*.

7. Il Comitato Direttivo deve, in caso di rifiuto, entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla *in forma scritta* all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla *ricezione della comunicazione*, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Consiglio Nazionale in occasione della sua prima successiva convocazione.

#### ART. 7

(Doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno il dovere:

- a) di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione;
- b) di rispettare le previsioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle altre deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) di versare le quote sociali e le altre somme di cui all'art.11.

#### ART. 8

(Provvedimenti disciplinari)

1. Possono essere sanzionati i soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:

- a) grave inosservanza del dettato del presente Statuto, o dei deliberati degli organi associativi;
- b) manifestazioni o atteggiamenti in grave contrasto con i principi ed i valori della Forza Armata e del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
- c) manifestazioni o atteggiamenti che possano, in ogni caso, recare grave pregiudizio al decoro ed al buon nome della Associazione.

2. A carico dei soci di cui al comma 1, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo per infrazioni di minore gravità. Il richiamo può essere verbale o scritto;
- b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni più gravi o, cautelativamente, in caso di sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, fino alla cessazione delle stesse;
- c) espulsione, in caso di triplice irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al richiamo, o in caso di condanne

definitive per delitto non colposo per le quali sia disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e/o dall'esercizio professionale;

3. Qualora il socio al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare ricopra cariche sociali, in caso di sospensione rimane sospeso, per lo stesso periodo, anche dalla carica sociale.

#### ART. 9

(Procedure disciplinari)

1. I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 8 vengono adottati:

a) il richiamo, dal Comitato Direttivo su proposta di uno dei suoi componenti o del Delegato locale o del Sotto-delegato di appartenenza del Socio incolpato.

b) la sospensione e l'espulsione, dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti o del Delegato locale o del Sotto-delegato di appartenenza del Socio incolpato.

2. Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa, tramite la previa presentazione di memorie o audizione personale avanti l'organo procedente.

3. Il socio colpito da provvedimento - entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione scritta dello stesso - può presentare ricorso al Collegio dei Probi viri, il quale - sentiti il socio stesso ed il soggetto proponente la sanzione, nonché eventuali prove indicate da questi - decide insindacabilmente.

#### ART. 10

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

a) per volontaria rinuncia;

b) per esclusione;

c) per espulsione disciplinare di cui all'art.8.

2. La volontaria rinuncia deve essere comunicata al Segretario nazionale o della Delegazione locale, ed avrà effetto trascorsi 15 giorni dal ricevimento.

3. L'esclusione si ha:

a) per tutti soci, in caso di morosità, non sanata nel termine di cui all'art. 11, c.2;

b) per i soci effettivi, in caso di rimozione dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

#### ART 11

(quote associative)

1. Indipendentemente dalla natura e dall'entità dei contributi offerti, ciascun Socio è tenuto al versamento di una somma iniziale per l'iscrizione ed il rilascio della Tessera e del distintivo sociale, nonché al versamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote suppletive, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo ed approvate dal Consiglio Nazionale. Quest'ultimo, sentito il Tesoriere nazionale, de-

termina anche la percentuale di tali versamenti spettante alla Delegazione o Sotto-delegazione locale, e le modalità di trasferimento di tali somme dal centro agli organi periferici e viceversa.

2. Le quote sociali vanno versate al Tesoriere entro il mese di gennaio, che entro il mese di febbraio redige l'elenco dei versamenti ricevuti. E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a versare la quota associativa, non vi provveda entro un termine di 3 mesi dalla ricezione della richiesta.

3. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### ART 12

(del patrimonio della associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni, dai valori, dalle merci, dagli strumenti e dalle attrezzature conferiti dai Soci dell'Associazione, dalle donazioni e dalle elargizioni fatte in favore della Associazione da privati e da Enti, sia pubblici che privati, da finanziamenti erogati da *organismi Regionali, Statali e Comunitari finalizzati alla realizzazione di programmi attinenti alle materie di competenza e per gli scopi statutari, che coinvolgano l'Associazione ed altri Enti*, nonché da ogni altro bene o valore che sia stato acquisito dall'Associazione in conformità alla Legge ed al presente Statuto.

2. Il patrimonio è amministrato dal Comitato Direttivo, per il tramite del Tesoriere, con il controllo del Consiglio Nazionale.

#### ART 13

(esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali, agli effetti della gestione economica e finanziaria ed ad ogni altro effetto, durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di *marzo* di ogni anno, il *Tesoriere nazionale, ricevuti dai Tesorieri delle Delegazioni e Sotto-delegazioni locali i loro rendiconti*, deve presentare il rendiconto relativo all'attività ed alla gestione patrimoniale dell'esercizio precedente, nonché *il programma preventivo per l'anno in corso, al Comitato Direttivo che entro il mese di aprile ne propone l'approvazione - indicando eventuali modifiche - al Consiglio Nazionale, il quale lo approva entro il mese di maggio*.

#### ART 14

(degli organi della associazione)

1. Organi centrali dell'Associazione, in carica per tre anni, sono:

- a) il Comitato Direttivo;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) i Dipartimenti - Sezioni CP,
- d) il Collegio dei Probiviri.

2. Organi periferici dell'Associazione, in carica per tre anni, sono:

- e) le Delegazioni locali;
- f) le eventuali Sotto-delegazioni.

#### ART 15

(composizione del comitato direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è composto da Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere - eletti tra i soci effettivi dal Consiglio Nazionale - *nonché dai Capi dei Dipartimenti - Sezioni CP;*

2. I membri eletti durano in carica per tre anni, *sono incompatibili con ogni altra carica associativa, da cui decadono accettando l'elezione, e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.*

3. Qualora vengano a mancare per dimissioni o per altro motivo uno o più membri eletti del Comitato Direttivo, i rimanenti provvedono a sostituire per cooptazione i membri mancanti.

4. Qualora tuttavia venga a mancare la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, i rimanenti devono convocare senza ritardo il Consiglio Nazionale per l'elezione dei membri necessari a reintegrare il Consiglio.

5. I membri *cooptati* o eletti ai sensi dei due commi precedenti cessano dalla carica congiuntamente a quelli eletti precedentemente.

#### ART 16

(compiti del comitato direttivo)

1. Il Comitato Direttivo:

- a) provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione in conformità allo statuto ed alle direttive *del Consiglio Nazionale;*
- b) provvede alla organizzazione interna dell'Associazione anche mediante l'emanazione di disposizioni regolamentari, ed in via di prima istituzione degli organi periferici ne nomina i relativi componenti;
- c) tiene i rapporti con il Comando Generale CP-GC;
- d) delibera sulle domande di ammissione dell'Associazione, commina i richiami, sia verbali che scritti, *propone al Consiglio Nazionale* la sospensione e la espulsione dei Soci;
- e) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre Associazioni od Enti nei limiti compatibili con il presente statuto;
- f) fissa e determina l'ammontare delle quote associative, comprese le quote suppletive, determinate in base alle esi-

genze di copertura dei costi;

g) amministra il patrimonio dell'Associazione, predispone i rendiconti ed i preventivi annuali;

h) esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo statuto ad altri organi.

2. Il Comitato Direttivo può, inoltre, delegare a Soci esterni al Comitato stesso (ed in caso di necessità anche a non soci) la direzione di singoli settori dell'attività associativa, precisandone i compiti e le responsabilità verso l'Associazione.

#### ART 17

(convocazione del Comitato direttivo)

1. Il *Comitato* Direttivo si riunisce, su convocazione inviata almeno 5 giorni prima via e-mail o PEC o, in caso di necessità, anche verbale del Presidente - il quale dovrà dare atto di tale modalità di convocazione all'inizio della seduta - ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica.

#### ART 18

(funzionamento del comitato direttivo)

1. Il *Comitato* Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera per alzata di mano ed alla maggioranza semplice dei presenti, sempre che partecipi alla riunione almeno la maggioranza dei membri in carica.

2. Non è ammessa la partecipazione per delega; è ammessa la partecipazione in videoconferenza, streaming o simili.

3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Delle riunioni del *Comitato* Direttivo viene redatto verbale dal Segretario dell'Associazione o da altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

#### ART 19

(presidente e vice-presidente)

1. Il Presidente presiede il *Consiglio Nazionale*, il Comitato Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

2. Il *Vice-Presidente* coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti statutari.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri, gli obblighi e le prerogative a lui attribuite dal presente Statuto competono al *Vice-Presidente* oppure, in caso di assenza di entrambi, al Segretario dell'Associazione.

#### ART 20

(segretario e tesoriere)

1. Il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione sono eletti dal *Consiglio Nazionale*, ed adempiono alle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e, comunque, operano secondo le direttive del Comitato Direttivo.

#### ART 21

(composizione del consiglio nazionale)

1. Il *Consiglio Nazionale* si compone dei membri del Comitato

direttivo, dei Secondi dei Dipartimenti - Sezioni CP e dei Delegati locali.

#### ART 22

(compiti del consiglio nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale:

- a) approva le proposte del Comitato Direttivo;
- b) approva il bilancio dell'Associazione e l'entità delle quote associative fissate dal Comitato Direttivo;
- c) *commina, su proposta del Comitato Direttivo, la sospensione e la espulsione dei Soci;*
- d) *delibera sui ricorsi contro il rigetto della domanda di iscrizione deliberato dal Comitato Direttivo;*
- e) *elegge Presidente, Vice-presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione ed il Collegio dei Probiviri;*
- f) *delibera il programma triennale dell'Associazione;*
- g) *vigila sulle Sezioni CP e ne approva le proposte;*
- h) *vigila sulle delegazioni locali e ne approva le proposte;*
- i) *delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Comitato Direttivo, o dai 2/5 dei propri componenti, approvate se ricevono voti favorevoli pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto.*

#### ART 23

(convocazione del consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente inviata almeno 10 giorni prima via e-mail o PEC, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

#### ART 24

(funzionamento del consiglio nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Esso delibera per alzata di mano e con la maggioranza semplice dei presenti *sempre che partecipi alla riunione almeno la maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, è sufficiente la partecipazione di un terzo dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.*

2. *E' ammessa la partecipazione per videoconferenza, streaming e simili. I rappresentanti delle Sezioni CP e delle Delegazioni locali potranno dare la propria delega solo ad un socio effettivo appartenente, rispettivamente, alla propria Sezione o Delegazione. Ogni socio effettivo non potrà essere portatore di più di una delega.*

3. Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene redatto verbale dal Segretario dell'Associazione o da altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

#### ART 25

(Dipartimenti - Sezioni CP)

1. I Dipartimenti - Sezioni CP, cui appartengono i soci ef-

fettivi ai sensi dell'art. 5, studiano, progettano, propongono e curano le attività dell'Associazione nell'ambito dei rispettivi settori professionali di competenza secondo lo Statuto.

#### ART 26

(funzionamento dei Dipartimenti - Sezioni CP)

1. Gli appartenenti ad ogni Dipartimento - Sezione ogni tre anni eleggono i componenti del relativo "Quadrato" in misura di uno ogni 10 appartenenti, con un minimo di 5 componenti, i quali *nella prima riunione nominano tra loro il Capo Sezione - che la dirige e convoca il componenti del Quadrato e gli appartenenti alla Sezione - ed il suo Secondo - che lo coadiuva e tiene gli atti della Sezione e del Quadrato.*

2. Il Quadrato della Sezione fissa il calendario delle proprie riunioni e *di quelle della Sezione, nonché le modalità di consultazione degli appartenenti alla Sezione e di coinvolgimento alle sue attività, anche con la costituzione di gruppi di lavoro, composti da almeno un componente del Quadrato, quale coordinatore, e da soci appartenenti alla Sezione.*

3. *Il Quadrato delibera, su proposta del Capo Sezione, del Secondo, o della maggioranza dei suoi componenti, le iniziative da intraprendere o da proporre nel proprio settore di competenza al Consiglio Nazionale o al Comitato Direttivo, i quali a loro volta possono assegnare alla Sezione lo svolgimento di compiti nel relativo settore, eventualmente in sinergia con altre Sezioni CP.*

#### ART 27

(collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è *l'organo di garanzia dell'Associazione ed è formato da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i soci, di cui almeno due con comprovate competenze giuridiche.*

2. *Il Collegio dura in carica tre anni dalla data dell'elezione ed i suoi membri - incompatibili con ogni altra carica associativa o ruolo onorifico, da cui decadono - sono rieleggibili per non più di tre mandati.*

3. I membri designano uno di loro alla carica di Presidente del Collegio.

4. Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi contro le deliberazioni di cancellazione o di espulsione, ai sensi dell'art. 9, ed esercita gli altri poteri attribuitigli dallo statuto o dai regolamenti dell'Associazione.

5. Il Collegio può emanare un proprio regolamento, conforme allo statuto, per disciplinare le procedure avanti a se.

#### ART 28

(delegazioni locali)

1. Nei luoghi sede di *Direzioni Marittime* del Corpo sono istituite le Delegazioni locali, *attivate con delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione ove vi appartengano almeno*

10 soci effettivi. Con delibera del Comitato Direttivo possono altresì essere costituite Sotto-delegazioni, quali articolazioni di una Delegazione, nei luoghi sede degli Uffici periferici del Corpo dipendenti dalla corrispondente Direzione Marittima.

2. Le Delegazioni locali, nel relativo territorio di competenza, secondo le direttive ed in coordinamento con gli Organi centrali, curano:

a) i collegamenti ed i rapporti con gli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

b) lo svolgimento delle attività ed iniziative dell'Associazione.

#### ART 29

(Composizione delle delegazioni locali)

1. Ogni Associato è attribuito alla Delegazione locale - o ad una sua Sotto-delegazione - corrispondente al luogo di residenza o, in mancanza o su richiesta dell'associato, a quella corrispondente all'Ufficio del Corpo territorialmente competente o più vicino o presso il quale abbia prestato servizio lui o il suo dante causa.

2. Ogni Delegazione ha il proprio Delegato, Segretario e Tesoriere, eletti ogni tre anni, per non più di tre mandati consecutivi, dagli associati di quella Delegazione e delle Sottodelegazioni dipendenti o, in difetto, dal Comitato Direttivo dell'Associazione. La carica di Delegato è incompatibile con ogni altra carica sociale.

3. Ogni Sotto-delegazione ha un Sotto-Delegato e un Segretario/tesoriere, eletti ogni tre anni, per non più di tre mandati consecutivi, dagli associati di quella Sotto-Delegazione o, in difetto, dalla Delegazione locale di cui è articolazione.

4. Le Assemblee delle delegazioni o sotto-delegazioni vengono convocate con e-mail o PEC inviata almeno 10 giorni prima, per le elezioni triennali e per ogni altro adempimento, rispettivamente dai Delegati e dai Sotto-Delegati, o in difetto dai Segretari, o su richiesta di un terzo degli associati che vi appartengono.

5. Le Assemblee delle Delegazioni locali o Sotto-delegazioni, possono istituire per lo svolgimento delle attività dell'organo periferico anche più di un Nucleo locale, determinandone il numero dei soci componenti, non inferiore a 3, ulteriori rispetto a coloro che rivestono cariche nell'organo periferico, ed eleggendone ogni tre anni i membri.

6. Ogni Nucleo locale è coordinato da un Capo nucleo nominato, tra i componenti eletti, dal Delegato o dal Sottodelegato, che possono, ove necessario, integrare il Nucleo locale aggregandovi altri soci.

#### ART 30

(funzionamento delle delegazioni locali)

1. Le Delegazioni operano secondo le direttive del Delegato

o, in sua assenza, del Segretario, che convocano i Nuclei locali per e-mail o simili, ed assegnano loro i compiti da svolgere, sui quali riferiscono i Capi nuclei.

ART 31

(assemblea e raduni dei corsi)

1. Almeno ogni tre anni, il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea dei Corsi AUC e AU-FP.

2. Durante l'Assemblea sono illustrate le attività ed i programmi dell'Associazione, e si procede altresì alla premiazione di soci e Corsi che più si sono distinti in attività associative, professionali o di solidarietà sociale.

3. I soci appartenenti a ciascun Corso con almeno 10 soci effettivi hanno diritto ad eleggere - con voto segreto raccolto dal Segretario nazionale, che ne diffonde i risultati - un proprio Alfiere, che rappresenta il Corso e ne custodisce ed esibisce il Crest. I Corsi con almeno 20 soci effettivi hanno diritto ad eleggere anche degli Aiutanti, 1 ogni 10 soci in più oltre i primi 10, che affiancano e sostituiscono l'Alfiere in caso di assenza.

4. Per ciascun Corso con meno di 10 soci effettivi un Allievo di servizio è nominato con funzioni di coordinamento dal Segretario nazionale, che ne conserva i relativi elenchi come per gli Alfieri e gli Aiutanti.

5. L'Assemblea dei Corsi è organizzata dal Comitato Direttivo con il concorso degli Alfieri ed Aiutanti, ed è diretta dal Presidente dell'Associazione, che nomina tra gli Alfieri il Brigadiere dell'Assemblea, con criteri di scelta e compiti analoghi a quelli dati in Accademia Navale. Al Brigadiere è affidato il Jack dell'Associazione.

6. Brigadiere, Alfieri, Aiutanti e Allievi di servizio dei Corsi sono ruoli onorifici, compatibili con le cariche sociali e, in difetto delle elezioni e nomine di cui ai commi precedenti, sono nominati dal Comitato Direttivo.

7. Gli appartenenti ai Corsi, tramite i propri Alfieri, Aiutanti o Allievi di servizio, richiedono al Comitato Direttivo di promuovere raduni di uno o più Corsi, presso l'Accademia Navale o i Comandi del Corpo CP-GC, o altre iniziative volte a rinsaldare e mantenere vivo tra i medesimi lo spirito di appartenenza al Corso, al Corpo ed alla Marina Militare.

ART 32

(gratuità e volontarietà delle cariche associative e delle attività associative)

1. Tutte le cariche associative sono gratuite, e così anche i ruoli onorifici, ed è rigorosamente volontaria la partecipazione all'attività dell'Associazione, salvo gli obblighi contemplati nel presente Statuto.

2. L'ammissione all'Associazione comporta la definitiva ed incondizionata rinuncia a qualsiasi corrispettivo, compenso o indennizzo per i costi, i rischi, le perdite ed i danni materiali e personali di qualsiasi specie subiti in conseguenza

od in occasione della partecipazione alle attività associative.

3. L'Associazione è, pertanto, esente da qualsiasi responsabilità per i suddetti danni.

4. Sarà, tuttavia, facoltà del Consiglio Nazionale, ove a proprio insindacabile giudizio lo ritenga opportuno, disciplinare con regolamento le eventuali coperture assicurative per morte, infortunio o malattia e disporre circa la ripartizione dei relativi oneri finanziari.

5. Il Tesoriere nazionale potrà stipulare convenzioni a favore degli associati per agevolazioni, nonché per riduzioni dei costi di viaggio e soggiorno, nonché effettuare il rimborso dei costi di trasferta documentati e sostenuti per compiti associativi da coloro che rivestano cariche negli organi centrali. Detto rimborso, per coloro che rivestono cariche negli organi periferici, è effettuato invece dal Tesoriere dell'organo periferico. La percentuale del rimborso è fissata annualmente dal Comitato Direttivo, in sede di preventivo.

#### ART 33

(scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, sentito il Tesoriere, dal Consiglio Nazionale, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo della liquidazione è devoluto al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ovvero ad altra associazione che persegua analoghe finalità individuata da delibera del Consiglio Nazionale.

#### ART 34

(riconoscimento)

L'Associazione aspira al riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

#### ART 35

(norme transitorie)

1. L'Associazione nel primo biennio dalla sua costituzione è retta dagli organi centrali provvisori, composti dai soci fondatori, come indicati e nominati nell'atto costitutivo ed integrati come ivi previsto, in attesa che siano attivati anche gli organi periferici.

2. Entro il dodicesimo mese dalla costituzione dell'associazione sono nominati i componenti degli organi periferici provvisori fino ad allora attivati.

3. Entro i successivi dodici mesi sono effettuate le prime elezioni di tutti gli organi sociali centrali, nonché di quelli periferici fino ad allora attivati, alle quali hanno diritto di voto gli associati da almeno tre mesi.

F.to: Francesco Miraglia  
Ennio Antonio Apicella  
Elio Ciralli  
Stefano Lo Re

Mauro Masiello

Marco Puglisi

Matteo Pollastrini

Giuseppe Mazzacane

Francesco Caringella

Andrea De Nicola

Luigi Maniscalco

Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte Notaio